

mag

08

## Corsi Prassicoop

*Corsi di formazione  
Commercio  
Polizia amministrativa  
Urbanistica*



prassicoop **Pf**  
formazione

**Come redigere i regolamenti dei mercati in base alla nuova normativa**

## Come utilizzare la dispensa

*Per facilitare gli utenti nella consultazione delle dispense, abbiamo aggiunto una simbologia che consente di individuare il taglio specifico delle varie parti e di sapere dove trovare i testi normativi, la modulistica, la documentazione, o le informazioni utili .*

### *Sommario generale:*

- 1 Generalità - Definizioni
  - 2 I numeri dell'Ambulantato
  - 3 Normativa Lombardia
  - 4 Normativa Sanitaria
  - 5 Attività Fieristiche
  - 6 Come redigere i Regolamenti
  - 7 Guida Operativa per i Comuni
  - 8 Sistema Sanzionatorio
  - 9 I Mercati degli Agricoltori
  - 10 Schemi Grafici
- Spazio Appunti



Testi normativi disponibili nel raccoglitore I FONDAMENTALI



Moduli disponibili nel cd allegato



Informazioni di ordine generale



Informazioni sul Commercio Fisso



Informazioni sull'urbanistica



Informazioni sulle attività produttive in genere



Informazioni sulle attività di trattenimento svago, cinema, teatri, ecc



Informazioni di natura generale istituzionale



Testi normativi disponibili nel CD allegato



Norme nazionali



Indicazioni operative pratiche



Informazioni sul Commercio di aree Pubbliche



Informazioni riferite alla normativa di P.S. in genere



Informazioni degne di PARTICOLARE ATTENZIONE



Informazioni su trasporti, autorimesse, circolazione auto, ecc.



Informazioni sul funzionamento di organi o commissioni



Testi normativi disponibili nel sito Internet - sezione abbonati



Norme specifiche regionali Lombardia



Indicazioni di Approfondimento



Informazioni sulla somministrazione di alimenti e bevande



Informazioni sulla distribuzione di carburanti



Informazioni sulla normativa sanitaria



Ultime novità




Informazioni su contributi e finanziamenti

# Sommario



Perché Questo Corso	1.3
Un po' di Storia	1.4
Le Norme sul Commercio su Aree Pubbliche	1.6
Commercio su Aree Pubbliche Generalità	1.6
Attività su Aree Date in Concessione (Tipo A)	1.6
I Requisiti per L'attività	1.8
Attività Svolta in Forma Itinerante (Tipo B)	1.8
Subingressi	1.9
Sintesi del Dlgs. 114/98e Relative Modifiche	1.10
Elenco Circolari Ministeriali Applicabili Commercio su Aree Pubbliche dal 1998 al 16.11.2007	1.21
Elenco Risoluzioni Ministeriali Applicabili al Commercio su Aree Pubbliche dal 1998 al 20.05.2008	1.22
Istituzione e Modifica dei Mercati	1.25
Limitazioni all'Attività di Commercio su Aree Pubbliche	1.26
Tipo di operatori	1.26
Numero Autorizzazioni Itineranti	1.26
Numero Banche Mercato	1.26
Merceologie	1.26
Svolgimento Attività Itinerante	1.26
Indicazione dei prezzi per unità di misura	1.27



A seguito delle modifiche recentemente intervenute nella normativa regionale sul commercio su aree pubbliche in Lombardia (modifiche alla LR 15/00 apportata dalla LR 8/08 del 31/3/2008) si pone il problema di una revisione, o di una totale riscrittura per quelli più vecchi dei regolamenti dei mercati.

Con questo corso quindi, oltre a ripresentare in veste aggiornata alle novità legislative, tutta la tematica del commercio su aree pubbliche, intendiamo fornire una serie di indicazioni operative pratiche per la stesura dei regolamenti.

In particolare, questo corso si rivolge a coloro che all'interno degli enti locali si occupano direttamente del rilascio delle autorizzazioni di commercio su aree pubbliche e/o della gestione dei mercati. L'impostazione è eminentemente pratica e non dà per scontata la presenza di una serie di conoscenze. Questa impostazione è stata scelta su espressa richiesta di diversi enti, che hanno ritenuto necessario fornire al personale che da poco tempo affronta le problematiche del commercio un supporto di tipo operativo ed una serie di conoscenze di base. Questo non significa che il corso non possa essere di utilità a chi già da tempo affronta le problematiche del commercio, proprio perché l'abitudine porta a dare per scontate cose che, visti i continui evolversi della normativa, scontate non sono. Agli utenti più esperti, quindi, il corso potrà servire da riepilogo e ripasso.

Per ovvie esigenze di tempo, questa scelta ci ha portato ad escludere gli argomenti di interesse specifico di chi deve invece occuparsi degli aspetti di tipo pianificatorio e programmatico (Uffici tecnici, consulenti, professionisti). Su tali argomenti abbiamo introdotto solo dei cenni, mentre le relative tematiche saranno oggetto di più approfondito esame in altri corsi ed incontri.

Il corso tocca anche il tema delle fiere non organizzate in base alla legge sul Commercio, ma ricadenti nella vecchia L. 7/01 (ora abrogata) e nelle norme delle Regioni, ormai pienamente competenti in materia. Sotto questo profilo è di interesse anche dei privati che organizzano fiere, mercatini, ecc.

Fino circa alla metà degli anni '70 il commercio su aree pubbliche (allora si chiamava ambulante) non aveva uno specifico riconoscimento giuridico come attività imprenditoriale, ma ricadeva nella più vasta categoria dei "mestieri girovaghi" disciplinati dall'Art. 121 del TULPS.

Si trattava di una attività considerata marginale e non professionalizzata, vista, nell'ottica del Testo Unico di Pubblica Sicurezza, come un modo di premettere a persone di dubbia affidabilità (vagabondi, emarginati, pregiudicati, ecc...) di potere lavorare in qualche modo, affinché non tornassero a delinquere.

Significativo era anche il fatto che per questa categoria non si applicavano i normali, rigidi, requisiti richiesti per le Licenze di P.S., ma si prevedeva la semplice iscrizione in un elenco (insieme ai suonatori ambulanti, i robivecchi, i saltimbanchi, ecc.), che poteva essere negata "a chi non sia in grado di dimostrare la propria buona condotta" o più semplicemente a chi si pensava che "potesse abusarne".

E' evidente anche l'uso politico e discriminatorio a cui tale tipo di normativa si prestava, e tale uso è stato ampiamente fatto, specialmente negli anni del fascismo e nel primo dopoguerra.

Non meraviglia, quindi, la valutazione di consistente riforma che era a suo tempo stata fatta della prima legge che sottraeva il commercio ambulante al regime di pubblica sicurezza per assoggettarlo ad una specifica autorizzazione commerciale, di competenza del Sindaco e non più del Questore, e soggetta, oltre che ai requisiti personali, anche a specifici requisiti professionali (Iscrizione al REC).

Con questi contenuti, la legge 398/76, che si poneva nel solco della L. 426/71 sulla riforma del commercio, è stata salutata dalla categoria come un atto quasi rivoluzionario di riconoscimento di dignità umana e professionale, oltre che, ovviamente, come premessa per la crescita economica della categoria.

Va notato che, a differenza dell'attuale normativa, la legge del 76 (ed è rimasto così fino al Decreto Bersani del 1998), individuava l'attività specifica non per il fatto di svolgersi su aree pubbliche, ma per quello di operare in maniera "ambulante", cioè senza l'uso di strutture fissate stabilmente al suolo (salvo i casi particolari dei mercati coperti comunali).

Con tale legge veniva affidata ai Comuni, oltre che la funzione di rilascio delle autorizzazioni, anche quella della Programmazione dello sviluppo del settore, attraverso appositi piani, che riguardavano sia le autorizzazioni da rilasciare che la creazione di nuovi mercati o di nuovi banchi nei mercati esistenti.

Rimaneva comunque distinta l'autorizzazione per il commercio in forma "itinerante" da quella per il commercio "su posteggi fissi, e i due provvedimenti venivano rilasciati in base a criteri diversi.

Si veniva quindi a determinare una situazione in cui ad un numero sempre maggiore di soggetti veniva consentito di svolgere l'attività in forma itinerante, mentre rimaneva estremamente limitato il numero di posteggi disponibili, per cui l'autorizzazione a svolgere l'attività non garantiva concretamente la possibilità di svolgere un lavoro sufficientemente remunerativo.

La legge 112 del 28 marzo 1991, ed il successivo regolamento di attuazione, hanno introdotto ulteriori modifiche, eliminando i Piani di sviluppo del commercio, nel frattempo ridefinito "su aree pubbliche", e non più ambulante.

Le attività venivano divise in "tipo A", cioè su posteggi fissi nei mercati rionali, da usare per almeno 5 giorni alla settimana, la cui autorizzazione restava ai Comuni, di tipo b) (su posteggi nei mercati settimanali), con autorizzazione rilasciata dalla

Regione e posteggi rilasciati dai Comuni, e di tipo c) (girovaghi), di esclusiva competenza regionale.

Ad un'unica autorizzazione di tipo b) potevano corrispondere diverse concessioni di posteggio in diversi comuni (che ovviamente non potevano essere contemporanee), generando problemi gestionali non indifferenti.

Alcune Regioni, tra cui la Lombardia, avevano delegato alle Camere di Commercio il rilascio delle autorizzazioni, mentre altre avevano dato delega ai Comuni.

L'autorizzazione di tipo c) (girovago) aveva validità per tutto il territorio regionale (un passo avanti rispetto alla norma precedente, che prevedeva la provincia più quelle confinanti), il che ha però generato l'esigenza per molti soggetti, operanti nelle aree di confine, di ottenere diverse autorizzazioni da diverse Regioni.

La fase di gestione della Legge 112/91 è stata particolarmente travagliata e difficile, per cui sicuramente si tratta di una norma che non ha lasciato alcun rimpianto quando è stata sostituita dal Decreto Bersani, nel 1998, che tra l'altro ha avuto il merito di disciplinare il commercio in tutte le sue forme, lasciando a quello su aree pubbliche solo alcune disposizioni peculiari strettamente corrispondenti alla particolarità dell'attività, e rinviando per tutto il resto alla normativa generale.

## Le Norme sul Commercio su Aree Pubbliche

La normativa nazionale di base è ora contenuta nel DLGS 114/98 (Bersani), pubbli-

cato sul supplemento 80/L alla G.U. N° 95 del 24/04/98

In particolare, le disposizioni specificamente relative al commercio su aree pubbliche, sono contenute nel Titolo X. Per tutto quanto non specificamente ivi indicato, valgono le norme generali della legge.



### Commercio su Aree Pubbliche Generalità'



Come è noto, la riforma del commercio ha assunto aspetti molto differenziati fra il commercio in sede fissa, per il quale il regime autorizzatorio è stato confinato alle medie e grandi strutture, e quello su aree pubbliche, rimasto integralmente assoggettato al meccanismo delle autorizzazioni.

La nuova normativa pone rimedio alle storture introdotte dalla legge 112/91, ed è stata certamente un notevole salto di qualità rispetto alle precedenti disposizioni..

Le competenze, sempre nell'ambito delle direttive che dovranno essere emanate dalle singole regioni, sono attribuite direttamente ai comuni.

Tra le innovazioni più significative segnaliamo:

- l'eliminazione della distinzione tra le vecchie autorizzazioni di tipo A (oltre i 5 giorni la settimana) e tipo B (sotto i cinque giorni), che diventano semplicemente autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche su posteggi, distinte da quelle girovaghe
- la possibilità di tornare a suddividere gli spazi dei mercati per settori merceologici
- l'eliminazione di quasi tutti i divieti di vendita di particolari articoli su aree pubbliche (restano in pratica vietate solo le armi, e viene consentita la vendita del pane)
- l'applicabilità al commercio su aree pubbliche di tutte le norme del commercio fisso non espressamente incompatibili (e quindi anche di quelle sui requisiti)

Le tre tipologie di autorizzazione previste dalla vecchia normativa sono ora ridotte a due:

**TIPO A:** attività svolta su aree pubbliche date in concessione

**TIPO B:** attività svolte in forma itinerante.

In entrambi i casi l'autorizzazione per il settore alimentare abilita anche alla somministrazione a condizione che l'interessato disponga anche dei relativi requisiti personali, professionali e sanitari (Ordinanza Ministeriale del 2/3/2000), e che ne abbia fatta esplicita richiesta in sede di domanda.

### Attività' su Aree Date in Concessione (Tipo A)

Per lo svolgimento dell'attività nei mercati o comunque su aree in concessione, l'autorizzazione è rilasciata dal Comune dove si trova il posteggio congiuntamente alla concessione di posteggio stessa. La concessione deve risultare da un atto scritto,

sottoscritto da entrambe le parti, stante la natura contrattuale del provvedimento concessorio.

Per gli spazi dei mercati è obbligatoriamente fissata una procedura di presentazione delle richieste solo previa pubblicazione sul BURL (a cadenza mensile) di un avviso di disponibilità degli spazi. Gli interessati presentano domanda entro 60 giorni, dopo di che il comune formula una graduatoria in base ai criteri fissati dalla Regione e cioè:

- a) maggior numero di presenze maturate nell'ambito del singolo mercato;
- b) anzianità di registro delle imprese;
- c) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese.

A parità dei predetti titoli di priorità la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o di consegna della domanda.

Sono considerate presenze in un mercato le date in cui l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività, mentre sono considerate presenze effettive in un mercato le date in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale mercato.

E' prevista la possibilità di presentare istanza di revisione, sulla quale il comune deve decidere entro 15 giorni.

Tutta la procedura, dalla presentazione delle domande al rilascio delle autorizzazioni, dura 120 giorni.

Per gli spazi fuori dai mercati, il Comune decide con proprio atto regolamentare le procedure ed i tempi.

Le concessioni hanno comunque durata decennale, fatte salve le eventuali concessioni di minor durata ancora in essere.

Nei casi di subingresso è da ritenersi che la durata della concessione vada e completare il decennio dal rilascio al primo titolare da cui si è originato il subentro, o il decennio di rinnovo in corso per le concessioni precedenti.

Per il rinnovo basta una semplice comunicazione da parte dell'interessato che dichiara di volere continuare l'attività. In mancanza di rinnovo la concessione cessa automaticamente il proprio effetto, per cui per evitare complicazioni, è opportuno che i comuni avvertano in tempo i soggetti interessati.

E' comunque facoltà del Comune sopprimere alla scadenza posteggi e non rinnovarli: In tal caso dovranno concedere agli interessati un nuovo posteggio di analoghe caratteristiche e qualità. Se la soppressione del posteggio avviene prima della scadenza, il titolare ha comunque diritto a continuare l'attività nel proprio posteggio finché non sia materialmente disponibile quello sostitutivo.

I posteggi temporaneamente non occupati dai concessionari sono assegnati giornalmente, entro l'orario previsto dal regolamento comunale, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato in oggetto riferibili all'autorizzazione.

Fatti salvi i diritti acquisiti, nessun soggetto può essere titolare di più di due posteggi sullo stesso mercato.

A differenza di quanto previsto dalle precedenti norme, i Comuni possono ora articolare i mercati anche per tipologie merceologiche, cioè per categorie più specifiche rispetto al semplice alimentare o non alimentare, e possono addirittura istituire mercati specialistici, nei quali, cioè, il 90% o più dei banchi è destinato alle stesse tipologie merceologiche.

I titolari di autorizzazione di TIPO A possono, nei giorni e negli orari in cui non sono assegnatari di posteggi, svolgere l'attività in forma itinerante solo nel territorio regionale, e possono partecipare alle fiere su tutto il territorio nazionale.

## I Requisiti per L'attività'

Il decreto prevede l'abolizione del REC per le attività commerciali (ma non per quelle di somministrazione). Si prevede comunque, per la vendita di alimentari, una serie di requisiti morali e professionali molto simili a quelli richiesti per il REC, mentre per i non alimentari i requisiti professionali possono divenire esclusivamente dei titoli preferenziali.

L'obiettivo dichiarato è di sburocratizzare e non creare situazioni in cui l'accertamento dei requisiti professionali poteva divenire semplicemente uno strumento di limitazione e graduazione dell'accesso al mercato.

Dato che la fissazione dei programmi dei corsi professionali è lasciata alle regioni, non è scontato che in qualche Regione si possano riprodurre in altre forme i problemi connessi al funzionamento ed all'uso del REC.

I requisiti dovranno comunque essere posseduti dal titolare, dal legale rappresentante o da un apposito delegato dell'impresa. Viene comunque a mancare la diretta connessione tra la presenza di un operatore abilitato ed il singolo punto di vendita, il che fa venire meno la vecchia figura del preposto o comunque identifica di fatto con quelle del rappresentante REC previsto per i pubblici esercizi.

Va anche sottolineato che in nessun punto del decreto è previsto l'obbligo di conduzione diretta dell'attività.

### Attività Svolta in Forma Itinerante (Tipo B)

In base alla legge regionale della Lombardia, ma anche a quelle di altre Regioni, per quanto riguarda l'attività svolta in forma itinerante, il rilascio dell'autorizzazione costituisce un atto dovuto in presenza dei requisiti personali e, limitatamente agli alimentari, di quelli professionali. I requisiti sono gli stessi previsti per il commercio fisso. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune dove il richiedente ha la residenza o la sede legale.

In assenza di risposta, scatta il silenzio assenso dopo 90 giorni.

Il titolare di autorizzazione di tipo B (itinerante) può esercitare su qualsiasi area pubblica, tranne quelle espressamente interdette per normative locali specifiche, nonché presso il domicilio del consumatore nonché nei locali in cui questo si trovi per motivi di lavoro, studio, cura intrattenimento o svago (anche se trattasi di locali privati), senza limitazione geografica, e può partecipare alle fiere su tutto il territorio nazionale.

A differenza di quanto stabilito dalla precedente normativa, non vi è più, per gli itineranti, il limite dell'attività nella sola regione che ha rilasciato l'autorizzazione. Alcune regioni (Friuli) hanno comunque previsto che i residenti di altre regioni debbano comunque richiedere l'autorizzazione ad un comune capoluogo di provincia (anche se tale autorizzazione appare sempre come atto dovuto).

A fronte dei dubbi interpretativi derivanti da tali comportamenti differenziati, il Ministero ha stabilito con propria circolare (3506/C del 16 gennaio 2001) che la validità delle autorizzazioni di tipo B è nazionale, salvo diverse disposizioni delle singole leggi regionali.

Tale tesi è stata confermata anche in sede giurisprudenziale. La sentenza più recente di cui siamo a conoscenza è quella del TAR LAZIO ROMA- Sez II n° 139

del 10 gennaio 2005.



Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita. Alcune Regioni hanno predeterminato la lunghezza massima della sosta, in genere ad un'ora, mentre la Lombardia ha stabilito una normativa strana, consentendo ai comuni di regolamentare i tempi di sosta e addirittura di prevedere apposite aree dove la sosta può prolungarsi oltre i tempi strettamente necessari alle operazioni di vendita. Per i comuni sopra i 5.000 abitanti la sosta oltre il tempo di vendita può essere consentita solo in tali aree espressamente individuate. Tali aree vanno individuate con gli stessi criteri utilizzati per la scelta delle aree mercatali, ma non danno luogo alla creazione di veri e propri posteggi e quindi non sono soggette ai limiti fissati per la creazione di nuovi mercati.

Nessun operatore può essere titolare di più di una autorizzazione di tipo B, mentre non vi è incompatibilità tra le autorizzazioni di tipo A e B, né fra attività di commercio fisso e di commercio su aree pubbliche.

Le autorizzazioni possono essere rilasciate solo a persone fisiche o società di persone. Il commercio su aree pubbliche esercitato in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Non possono essere previsti limitazioni e divieti per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche stabiliti all'unico fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede fissa.

Durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera il comune vieta il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 metri.

## Subingressi

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo.

La reintestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione è effettuata dal comune sede di posteggio previa comunicazione del subentrante e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività, commerciale. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda, o di un ramo di essa, con obbligo a volturla.

La reintestazione dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è effettuata dal comune di residenza del subentrante.

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità del dante causa relativi all'autorizzazione ceduta.

Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo deve comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.

Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività fino alla presentazione della comunicazione di subingresso con regolarizzazione della propria posizione, fermo restando il rispetto dei termini di decadenza.

# Sintesi del Dlgs. 114/98 e Relative Modifiche

## TITOLO I Principi generali

### **ART. 1 :Oggetto e finalità**

C1 Principi e norme generali sul commercio

C2 Regioni danno attuazione alle disposizioni del Decreto

C3 finalità della disciplina:

- a) trasparenza, concorrenza, libertà d'impresa e libera circolazione delle merci
- b) tutela del consumatore
- c) efficienza, modernizzazione e sviluppo del commercio
- d) pluralismo ed equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive in particolare per il riconoscimento e la valorizzazione delle piccole e medie imprese
- e) valorizzazione e salvaguardia del commercio nelle aree urbane, rurali, montane, insulari

### **ART. 2 :Libertà di impresa e libera circolazione delle merci**

C1: rimando all'art.41 Cost.

### **ART. 3 :Obbligo di vendita**

C1: rimando all'art.1336 c.c.

### **ART. 4 :Definizioni e ambito di applicazione**

C1: definizioni:

- a) commercio all'ingrosso;
- b) commercio al dettaglio
- c) superficie di vendita
- d) esercizi di vicinato
- e) medie strutture di vendita
- f) grandi strutture di vendita
- g) centro commerciale
- h) forme speciali di vendita

C2:ambiti esclusi dall'applicazione:

- a) farmacisti
- b) titolari di rivendite di generi di monopoli
- c) associazioni dei produttori agricoli
- d) produttori agricoli
- e) vendita di carburanti e oli minerali
- f) artigiani
- g) pescatori e cooperative di pescatori
- h) vendita o esposizione delle proprie opere d'arte o dell'ingegno a carattere creativo
- i) vendita dei beni del fallimento
- l) vendita durante lo svolgimento di fiere o mostre
- m) vendita da parte degli enti pubblici delle pubblicazioni sulle proprie attività;

C3: Mantenimento della disciplina dell'apertura e della vendita nelle sale cinematografiche

### **ART. 5 :Requisiti di accesso all'attività**

- C1: Settori merceologici (alimentari e non)
- C2: Requisiti morali per lo svolgimento dell'attività
- C3: Accertamento dei requisiti morali
- C4: Durata del divieto di svolgimento dell'attività commerciale
- C5: Requisiti professionali per chi svolge un'attività commerciale relativa al settore alimentare
- C6: Possesso dei requisiti per le società
- C7: Competenza delle Regioni nella definizione dell'organizzazione e del contenuto dei corsi professionali
- C8: Contenuto dei corsi professionali
- C9: Competenza delle Regioni nella definizione dell'organizzazione e del contenuto dei corsi di aggiornamento professionale
- C10: Obbligo per le Regioni di inserire nei propri programmi di formazione professionale corsi per l'attività commerciale
- C11: Estensione all'ingrosso dei requisiti morali e professionali previsti per il dettaglio

## TITOLO III Esercizio dell'attività di vendita al dettaglio sulle aree private in sede fissa

### **ART. 6 :Programmazione della rete distributiva**

- C1: Obbligo per le Regioni di definire entro un anno dalla pubblicazione gli indirizzi generali per gli insediamenti in base ai seguenti obiettivi:
  - a) assicurare la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi
  - b) assicurare il rispetto della libera concorrenza e l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di grandi strutture
  - c) impatto territoriale e ambientale sostenibile; riqualificazione del tessuto urbano e dei quartieri degradati
  - d) salvaguardare e riqualificare i centri storici
  - e) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva nelle zone di montagna, rurali ed insulari anche attraverso i servizi commerciali polifunzionali
  - f) favorire gli insediamenti commerciali destinati al recupero delle piccole e medie imprese e alla salvaguardia dell'occupazione
  - g) monitorare la rete distributiva con appositi osservatori
- C2: Obbligo per le Regioni di fissare, entro un anno i criteri di programmazione urbanistica per l'individuazione negli strumenti urbanistici comunali di:
  - a) aree per insediamenti commerciali, in particolare per le medie e grandi strutture
  - b) limiti agli insediamenti commerciali per la tutela dei beni artistici, culturali e ambientali e dell'arredo urbano nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale
  - c) vincoli urbanistici per la disponibilità di spazi pubblici e parcheggi
  - d) correlazione tra concessione edilizia e autorizzazione commerciale per medie e grandi strutture
- C3: Le regioni nel definire le direttive generali tengono conto dei seguenti ambiti territoriali:
  - a) aree metropolitane
  - b) aree sovracomunali
  - c) centri storici
  - d) centri di minore consistenza demografica (< 3.000 ab.)

C4: Le regioni per l'emanazione dei criteri acquisiscono il parere obbligatorio delle rappresentanze degli enti locali e consultano le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio

C5: Le regioni stabiliscono il termine, non superiore a 180 gg, entro il quale i comuni devono adeguare gli strumenti urbanistici generali e attuativi e i regolamenti di polizia.

C6: Le regioni, in caso di inerzia da parte del comune, adottano in via sostitutiva le norme necessarie che restano in vigore fino all'emanazione delle norme comunali

#### **ART. 7 :Esercizi di vicinato**

C1: l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento fino ai 150 o 250 mq. sono soggetti a comunicazione 30gg prima

C2: Contenuto della comunicazione:

- a) possesso dei requisiti morali e professionali (solo per alimentari)
- b) rispetto dei regolamenti locali, delle norme edilizie e di quelle relative alla destinazione d'uso
- c) settore merceologico, ubicazione e superficie di vendita
- d) se stabilito dalle Regioni, per le aree metropolitane, i bacini sovracomunali e i centri storici, esito delle valutazioni del comune sull'impatto commerciale

C3: Negli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita di prodotti acquistabili con buoni pasto, è consentito far consumare in loco ma non somministrare

#### **ART. 8 :Medie strutture di vendita**

C1: l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento fino ai 1500 o 2500 mq. sono soggetti ad autorizzazione comunale.

C2: L'interessato deve dichiarare:

- a) il possesso dei requisiti morali e professionali (solo per alimentari);
- b) settore merceologico, ubicazione e superficie di vendita
- c) eventuale comunicazione della regione relativa a titoli prioritari

C3: Il comune adotta i criteri per il rilascio delle autorizzazioni sulla base degli indirizzi regionali, e sentite le organizzazioni dei consumatori e degli imprenditori

C4: Il comune, adotta norme procedurali e fissa un termine non superiore a 90gg per il silenzio assenso

#### **ART. 9 :Grandi strutture di vendita**

C1: l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento sono soggetti ad autorizzazione comunale.

C2: L'interessato deve dichiarare:

- a) il possesso dei requisiti morali e professionali (solo per alimentari);
- b) settore merceologico, ubicazione e superficie di vendita
- c) eventuale comunicazione della regione relativa a titoli prioritari

C3: La domanda è esaminata, entro 60gg, da una conferenza di servizi indetta dal comune composta da rappresentanti di comune, provincia e regione. La conferenza delibera, entro 90 gg dalla convocazione, a maggioranza dei componenti. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante regionale.

C4: La conferenza di servizi si svolge in seduta pubblica con la partecipazione a titolo consultivo dei rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio più rappresentative. E' inoltre richiesto il parere non vincolante di altre regioni qualora il bacino di utenza interessi il loro territorio.

C5: La regione adotta norme procedurali. Fissa un termine non superiore a 120gg dalla data di convocazione della conferenza di servizio entro il quale le domande devono ritenersi accolte se non viene comunicato il provvedimento di diniego.

#### **ART. 10 :Disposizioni particolari**

C1 La regione prevede disposizioni per favorire lo sviluppo e la riqualificazione della rete distributiva nelle aree montane, rurali e insulari, per rivitalizzare i centri storici e

per consentire un'evoluzione delle imprese esistenti nelle aree urbane. In particolare prevedendo:

- a) per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nelle aree montane e insulari, la facoltà di svolgere in un solo esercizio insieme con l'attività commerciale altri servizi di interesse collettivo con possibilità per le regioni e gli enti locali di prevedere agevolazioni fino alla completa esenzione per i tributi di loro competenza.
- b) per i centri storici, aree o edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, l'attribuzione di maggiori poteri ai comuni per la localizzazione e l'apertura degli esercizi e possibilità di utilizzare misure di agevolazione tributaria e di sostegno finanziario.
- c) Per le aree metropolitane, per le aree sovracomunali omogenee, per i centri storici l'indicazione dei criteri in base ai quali i comuni, per non più di due anni, possono sospendere o inibire gli effetti della comunicazione di apertura degli esercizi di vicinato in base ad una valutazione di impatto sull'apparato distributivo e sul tessuto urbano e in relazione a programmi finalizzati alla realizzazione di infrastrutture e servizi (tale inibizione, ai sensi della legge 472 /99, non può essere applicata nelle aree ferroviarie, portuali e aeroportuali)

C2: La regione stabilisce criteri e modalità per le priorità alle domande per l'apertura di medie e grandi strutture mediante la concentrazione di medie e grandi strutture, con impegno al reimpiego del personale e, per i non alimentari, un'adeguata qualificazione professionale. Il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca di quelle concentrate.

C3: La regione stabilisce i casi in cui l'autorizzazione all'apertura o dell'ampliamento di una media o grande struttura di vendita è dovuta a seguito di concentrazione o accorpamenti di esercizi autorizzati per i generi di largo e generale consumo, tenendo conto delle condizioni relative al reimpiego del personale.

C4 La regione può individuare le zone alle quali applicare i limiti massimi di superficie di vendita degli esercizi di vicinato e delle medie strutture in base alle caratteristiche socio-economiche anche prescindendo dal criterio demografico

C5 Verrà definita, su proposta del Ministero dell'industria, la modulistica per le autorizzazioni e le comunicazioni

## TITOLO IV Orari di vendita

### **ART. 11 :Orario di apertura e di chiusura**

C1 sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto dei criteri fissati dal comune

C2 Gli esercizi al dettaglio possono rimanere aperti tutti i giorni della settimana dalle sette alle ventidue. L'esercente può liberamente determinare gli orari non superando le tredici ore giornaliere.

C3 L'esercente deve rendere noti al pubblico gli orari mediante cartelli o altre forme idonee

C4 Gli esercizi al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva e nei casi stabiliti dai comuni, sentite le organizzazioni dei consumatori, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.

C5 Il comune individua i giorni e le zone del territorio nei quali si applica la deroga alla chiusura domenicale e festiva. Detti giorni comprendono comunque oltre che quelli del mese di dicembre ulteriori otto domeniche o festività durante l'anno

### **ART. 12 : Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte**

C1 gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare all'obbligo di chiusura.

C2 le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, possono definire accordi da sottoporre al sindaco per il coordinamento degli orari

C3 le regioni, entro 180 gg dall' entrata in vigore del decreto, anche su proposta

dei comuni e sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, individuano i comuni a economia prevalentemente turistica, le città d'arte o le zone dei medesimi e i periodi di maggiore afflusso turistico

### **ART. 13 :Disposizioni speciali**

C1 Attività escluse dall'applicazione delle norme sugli orari:

- rivendite di generi di monopolio
- esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi, complessi turistici e alberghieri;
- esercizi di vendita situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali;
- rivendite di giornali;
- gelaterie e gastronomie;
- rosticcerie e pasticcerie;
- esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nella stazioni autostradali qualora la vendita di tali oggetti sia effettuata in maniera esclusiva e prevalente
- vendita nelle sale cinematografiche

C2 Nel caso di più di due festività consecutive gli esercizi alimentari devono garantire l'apertura al pubblico e il sindaco definisce le modalità.

C3 I comuni possono autorizzare, per un limitato numero di esercizi di vicinato, l'attività di vendita in orario notturno in base alle esigenze dell'utenza e alle caratteristiche del territorio

## **TITOLO V Offerta di vendita**

### **ART. 14 :Pubblicità dei prezzi**

C1 I prodotti esposti per la vendita al dettaglio ovunque collocati debbono indicare in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita.

C2 Nel caso di esposizione di prodotti identici dello stesso valore è sufficiente un unico cartello. Negli esercizi o nei reparti a libero servizio l'indicazione del prezzo deve essere rispettato per tutte le merci esposte.

C3 Qualora sui prodotti il prezzo di vendita si trovi già impresso in maniera chiara e ben visibile non è necessario indicare ulteriormente il prezzo.

C4 Restano salve le disposizioni vigenti relative all'obbligo dell'indicazione del prezzo per unità di misura.

### **ART. 15 :Vendite straordinarie**

C1 Si intendono: le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali

C2 Vendite di liquidazione sono quelle effettuate dall'esercente al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di:

- cessazione dell'attività commerciale;
- cessione dell'azienda;
- trasferimento dell'azienda in altro locale;
- trasformazione o rinnovo dei locali

Possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno, previa comunicazione al comune.

C3 Vendite di fine stagione riguardano i prodotti stagionali o di moda che subiscono un notevole deprezzamento se non venduti entro un certo tempo.

C4 Vendite promozionali possono riguardare tutti o una parte dei prodotti, per periodi di tempo limitato.

C5 In tutte le vendite straordinarie lo sconto o il ribasso deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale che deve essere esposto.

C6 Le regioni disciplinano le modalità di svolgimento, la pubblicità per una corretta informazione del consumatore, i periodi e la durata delle vendite di liquidazione e di fine stagione.

C7 Per vendita sottocosto s'intende quella effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto

## TITOLO VI Forme speciali di vendita al dettaglio

### **ART. 16 :Spacci interni**

C1 La vendita a favore di dipendenti di enti o imprese pubbliche e privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nelle scuole o negli ospedali a favore di persone che hanno titolo ad accedervi è soggetta a comunicazione al comune e deve avvenire nei locali non aperti al pubblico e senza accesso dalla pubblica via.

C2 L'attività può essere iniziata trascorsi trenta giorni dalla comunicazione

C3 la comunicazione deve contenere:

- la dichiarazione dei requisiti morali e professionali (per il settore alimentare) del preposto alla gestione
- il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali
- il settore merceologico
- l'ubicazione e la superficie di vendita

### **ART. 17 :Apparecchi automatici**

C1 La vendita al dettaglio mediante apparecchi automatici è soggetta a comunicazione al Comune

C2 L'attività può essere iniziata trascorsi trenta giorni dalla comunicazione

C3 la comunicazione deve contenere:

- la dichiarazione del possesso dei requisiti morali e professionali (per il settore alimentare)
- il settore merceologico
- l'ubicazione
- Se l'apparecchio viene installato sulle aree pubbliche l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico

C4 La vendita mediante apparecchi automatici in un apposito locale dove si svolge in maniera esclusiva è soggetta alle stesse disposizioni concernenti gli esercizi di vendita

### **ART. 18 :Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione**

C1 è soggetta alla sola comunicazione al Comune di residenza o la sede legale. L'attività può essere iniziata 30 giorni dopo il ricevimento della comunicazione

C2 è vietato inviare prodotti al consumatore senza una richiesta. E' consentito solo l'invio di campioni omaggio senza spese o vincoli

C3 nella comunicazione debbono essere dichiarati: il possesso dei requisiti morali e professionali (se alimentari) e il settore merceologico.

C4 nel caso di vendita per televisione l'emittente deve accertare che il titolare sia in possesso dei requisiti. Durante la trasmissione devono essere indicati: denominazione, sede, numero di RI e numero di P.I.VA. del venditore. Gli organi di vigilanza hanno libero accesso alla sede del venditore.

C5 sono vietate le vendite all'asta mediante televisione o altri sistemi di comunicazione.

C6 chi effettua vendite per televisione per conto terzi deve avere la licenza di cui all'art.115 TULPS

C7 si applicano le disposizioni previste per i contratti negoziati fuori dai locali

commerciali

(L'art.15, comma 2, del D.Lgs 185/99 prevede che alle forme speciali di vendita di cui agli artt. 18 e 19 del Dlgs 114/98 si applicano le disposizioni più favorevoli per il consumatore contenute nel decreto stesso)

**ART. 19 :Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori**

C1 sono soggette a previa comunicazione al comune.

C2 l'attività può essere iniziata 30gg dopo il ricevimento della comunicazione

C3 nella comunicazione deve essere indicato il possesso dei requisiti morali e professionali

C4 nell'attività svolta tramite incaricati il titolare deve comunicarne l'elenco all'autorità di PS del luogo di residenza o sede e risponde agli effetti civili della loro attività. Gli incaricati devono possedere dei requisiti morali e professionali

C5 l'impresa titolare rilascia agli incaricati un tesserino di riconoscimento che ritira qualora perdano i requisiti

C6 il tesserino deve essere numerato e aggiornato annualmente e deve contenere: le generalità, la fotografia dell'incaricato, la sede e i prodotti dell'attività, il nome e la firma del responsabile e deve essere visibile

C7 alla vendita a domicilio effettuata dal commerciante su aree pubbliche si applicano le stesse disposizioni concernenti gli incaricati

C8 il tesserino di riconoscimento è obbligatorio anche per l'imprenditore che vende direttamente a domicilio.

C9 si applicano le disposizioni in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali

*(L'art.15, comma 2, del D.Lgs 185/99 prevede che alle forme speciali di vendita di cui agli artt. 18 e 19 del Dlgs 114/98 si applicano le disposizioni più favorevoli per il consumatore contenute nel decreto stesso)*

**ART. 20 :Propaganda a fini commerciali**

C1 qualsiasi forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore è sottoposta alle disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento

**ART. 21 :Commercio elettronico**

C1 il minindustria promuove l'introduzione e l'uso del commercio elettronico

C2 può stipulare convenzione o accordi di programma con soggetti pubblici o privati interessati o con associazioni rappresentative delle imprese e dei consumatori

## TITOLO VII Sanzioni

**ART. 22 :Sanzioni e revoca**

C1 le violazioni delle seguenti disposizioni:

- requisiti di accesso all'attività (art.5)
- disposizioni previste per gli esercizi di vicinato (art.7)
- disposizioni previste per le medie strutture di vendita (art.8)
- disposizioni previste per le grandi strutture di vendita (art.9)
- disposizioni previste per gli spacci interni (art.16)
- disposizioni previste per la vendita per corrispondenza (art.18)
- disposizioni previste per la vendita presso il domicilio del consumatore (art.19)

sono soggette alla sanzione amministrativa da Lit. 5.000.000 a Lit. 30.000.000

C2 in caso di particolare gravità o recidiva il Sindaco può disporre inoltre la sospensione dell'attività per non oltre 20gg.

La recidiva si ha qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno

C3 le violazioni delle disposizioni previste per :

- gli orari di apertura e di chiusura (art.11)
- la pubblicità dei prezzi (art.14)

- ❑ vendite straordinarie (art.15)
- ❑ mancata comunicazione al comune del trasferimento della gestione, della proprietà, della cessazione dell'attività

sono punite con la sanzione amministrativa da Lit. 1.000.000 a Lit. 6.000.000

C4 l'autorizzazione è revocata qualora il titolare:

a) non inizi l'attività:

- ❑ per una media struttura di vendita entro un anno dal rilascio
- ❑ per una grande struttura di vendita entro due anni dal rilascio

salvo proroga per comprovata necessità

b) sospenda l'attività per più di un anno

c) perda i requisiti morali

d) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni igienico sanitarie dopo la sospensione dell'attività disposta dal Sindaco

C5 il Sindaco ordina la chiusura di un esercizio di vicinato qualora il titolare:

- ❑ sospenda l'attività per più di un anno
- ❑ perda i requisiti morali
- ❑ nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni igienico sanitarie dopo la sospensione dell'attività disposta dal Sindaco

C6 il Sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio nel caso di svolgimento abusivo dell'attività

C7 competente per le violazioni è il Sindaco del comune dove ha luogo la violazione. Il Sindaco è competente anche a ricevere i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta o da ordinanze ingiunzioni di pagamento

## TITOLO VIII Organismi associativi

### **ART. 23 :Centri di assistenza**

C1 le associazioni di categoria e altri soggetti possono istituire anche in forma consortile centri di assistenza alle imprese autorizzati dalle regioni e finanziati con il fondo nazionale istituito per il cofinanziamento di interventi regionali per il commercio

C2 i centri svolgono assistenza tecnica, formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori e dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro e le altre materie previste negli statuti oltre all'attività di certificazione degli esercizi commerciali

C3 le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di questi centri

### **ART. 24 :Interventi per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi**

C1 i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi possono costituire società finanziarie aventi come finalità lo sviluppo delle imprese del commercio turismo e servizi.

C2 requisiti richiesti

C3 le organizzazioni nazionali del commercio turismo e servizi possono promuovere società finanziarie

C4 il Minindustria può disporre il finanziamento delle società finanziarie per le attività destinate:

a) all'incremento di fondi di garanzia interconsortili gestiti dalle società finanziarie e destinate a prestare controgaranzie a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia fidi

b) alla promozione di interventi per il miglioramento dell'efficienza ed efficacia operativa dei soggetti costituenti

c) alla promozione di interventi volti a favorire la fusione tra consorzi e le cooperative di garanzia fidi

c bis) ad attività di progettazione e assistenza tecnica svolte anche tramite società partecipate dalle società di cui al comma 1 (Modifica apportata dalla

C5 con decreto del Minindustria sono fissati i criteri e le modalità entro 90gg dall'entrata in vigore del decreto

C6 modalità di finanziamento

## TITOLO IX Disposizioni transitorie e finali

### ART. 25 :Disciplina transitoria

C1 Alla data di pubblicazione del decreto i titolari di autorizzazione per tutte le tabelle merceologiche, ad eccezione delle tabelle speciali, hanno diritto a vendere tutti i prodotti relativi al settore merceologico corrispondente, salvo i requisiti igienico sanitari, e ad ottenere che l'autorizzazione sia modificata d'ufficio

*(L'art.2 bis, comma 5, del D.L. 29/10/99 n.383, ha previsto per le ex tabelle speciali carburanti la facoltà di vendere prodotti alimentari e non alimentari)*

C2 sono soggetti a previa comunicazione al comune il trasferimento della proprietà, della gestione, il trasferimento di sede e l'ampliamento fino ai 150 o 250 mq. Resta fermo l'obbligo per il subentrante dell'iscrizione al REC

C3 Fino al trecentosessantacinquesimo giorno dalla pubblicazione del decreto non può essere negata l'apertura di un esercizio con una superficie fino a 1.500 mq in caso di concentrazione di esercizi di vicinato di generi di largo e generale consumo. La superficie massima del nuovo esercizio è pari al numero di esercizi concentrati moltiplicato per 150 o 250 mq. Il rilascio dell'autorizzazione comporta la revoca di quelle concentrate

Il termine è stato prorogato fino all'approvazione delle specifiche normative da parte di ogni regione (Art. 20, L. 59/01)

C4 Le domande in corso di istruttoria alla pubblicazione del decreto sono esaminate con la legge precedente e decise entro 90 gg dalla data di pubblicazione.

C5 Le domande trasmesse alla Giunta Regionale per il nulla osta alla data del 16/01/98 sono esaminate e decise entro 180 gg dalla data di pubblicazione

C6 Fino all'emanazione delle direttive regionali alle domande non trasmesse alla regione per il nulla osta entro il 16/01/98 non è dato corso. Fino all'emanazione delle direttive regionali è sospesa la presentazione delle domande

C7 I soggetti titolari delle autorizzazioni per gli esercizi di vicinato ed iscritti all'INPS da almeno 5 anni che cessano l'attività nei due anni successivi all'entrata in vigore e restituiscono l'autorizzazione possono usufruire di un indennizzo

C8 Il minindustria definisce criteri e modalità per l'erogazione dell'indennizzo

C9 Modalità di finanziamento (20 Mld 1998 o 40 Mld 1999)

### ART. 26 :Disposizioni finali

C1 Le norme del decreto hanno efficacia a partire dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla pubblicazione ad eccezione delle seguenti norme:

- Art.6 Programmazione della rete distributiva
- Art.10 Disposizioni particolari
- Art. 15 C.7, 8, 9 vendite sottocosto
- Art.21 commercio elettronico
- Art.25 disciplina transitoria ad eccezione degli ultimi due commi
- Art.26 C3 vendita di determinati prodotti prevista da leggi speciali

C2 E' vietato nello stesso locale svolgere commercio all'ingrosso e al dettaglio salvo le deroghe stabilite dalle regioni e i diritti acquisiti

C3 Restano salve le disposizioni riguardanti la vendita di determinati prodotti prevista da leggi speciali

C4 Alla vendita dei giornali e riviste fino al trecentosessantacinquesimo giorno dalla pubblicazione del decreto si applica la disciplina precedentemente in vigore, decorso tale termine si applicheranno le disposizioni contenute nel decreto (Abrogato dalla L. 108/99 che assoggetta le edicole esclusive alla disciplina generale del 114, fatte salve le norme specifiche di cui alla legge stessa)

C5 Sono soggetti alla comunicazione il trasferimento della gestione o della proprietà e la cessazione dell'attività degli esercizi di vicinato, delle medie e grandi strutture di vendita, e possono essere effettuati dopo 30gg dalla comunicazione

1.19

C6 Elenco norme abrogate sul commercio fisso

## TITOLO X Commercio al dettaglio su aree pubbliche

### **ART. 27 :Definizioni**

C1 Definizioni

- a) commercio sulle aree pubbliche
- b) area pubblica
- c) posteggio
- d) mercato
- e) fiera
- f) presenze in un mercato
- g) presenze effettive in fiera

### **ART. 28 :Esercizio dell'attività**

C1: Modalità di svolgimento

- a) posteggio in concessione per 10 anni
- b) in forma itinerante

C2: esercizio subordinato ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone

C3: vendita mediante l'utilizzo di posteggio subordinato ad autorizzazione comunale, rilasciata in base alla normativa regionale, che abilita anche alla forma itinerante

C4: vendita in forma itinerante subordinata ad autorizzazione comunale, rilasciata in base alla normativa regionale, che abilita anche alla vendita a domicilio del consumatore

C5: contenuto della domanda

- a) possesso dei requisiti
- b) settore merceologico e indicazione del posteggio

C6: Autorizzazione su aree pubbliche abilita anche alla partecipazione alle fiere

C7: Autorizzazione alla vendita abilita anche alla somministrazione purché sussistano i rispettivi requisiti

C8: Vendita di alimentari soggetta alle norme igienico-sanitarie

C9: vendita nelle aree demaniali marittime

C10: Vendita negli aeroporti, stazioni e nelle autostrade

C11: Spunta

C12: Le Regioni stabiliscono le modalità di esercizio e le direttive in materia di orari mentre la fissazione degli orari spetta al sindaco

C13: Le Regioni stabiliscono i criteri per la determinazione delle aree da destinare ai mercati, del numero di posteggi e per l'eventuale istituzione di mercati per merceologie esclusive; nonché le caratteristiche delle fiere e le modalità di svolgimento e di partecipazione;

C14: Le regioni nell'emanazione delle disposizioni di cui sopra acquisiscono il parere obbligatorio dei rappresentanti degli enti locali e prevedono forme di consultazioni

C15: Il Comune nell'ambito delle disposizioni regionali determina le aree da destinare ai mercati, le modalità di assegnazione dei posteggi e delle aree da destinare ai produttori agricoli. Può determinare le tipologie merceologiche dei posteggi nei mercati e nelle fiere

C16 Divieti o limiti allo svolgimento del commercio ambulante in determinate aree.

Determinazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni. Termine di rilascio non superiore a 90 gg, Silenzio assenso

C17: Agevolazioni regionali o comunali

C18: Inerzia del Comune: potere sostitutivo delle Regioni

**ART. 29 :Sanzioni**

- C1 Esercizio senza autorizzazione, fuori territorio di competenza o in violazione Art: 28 c9 e 10: da 5 a 30 milioni + confisca attrezzature e merce
- C2 Violazione altri commi art.28: da 1 a 6 milioni.
- C3: Particolare gravità o recidiva sospensione dell'attività per non più di 20gg. Definizione recidiva
- C4: Revoca
- C5: Autorità competente

**ART. 30 :Disposizioni transitorie e finali**

- C1: Applicazione al commercio su aree pubbliche delle norme previste per il commercio in sede fissa
- C2: applicazione delle norme previgente fino all'emanazione delle disposizioni attuative
- C3: Salvaguardia dei diritti acquisiti
- C4: Soggetti esclusi dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo
- C5: Divieto di vendita di particolari merceologie tassativamente indicate
- C6: Abrogazione espressa di leggi precedenti










## TITOLO XI Inadempienze delle regioni

**ART. 31 :Intervento sostitutivo**

C1 Nel caso le Regioni non emanino le prescritte direttive nei tempi stabiliti, possono chiedere una proroga dei tempi, concedibile per non meno di 60gg. In caso di ulteriori inadempienze il Ministero provvede alla nomina di un commissario ad acta.


# Elenco Circolari Ministeriali Applicabili Commercio su Aree Pubbliche dal 1998 al 20.05.2008

1.21

Sigla	Data	Titolo	Col.
CIRC MININDUSTRIA 3446_98	15 06 98	Circolare Minindustria Prot. N.3446 del 15 06 1998 - Dlgs 31 03 1998, n. 114 recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, lett.c), della L.15 03 97, n. 59"	
CIRC MININDUSTRIA 3467C_99	28 05 99	Circolare Minindustria N. 3467/C del 28 05 1999 - D.Lgs 31 03 1998, n. 114	
CIRC MININDUSTRIA 538791_99	22 09 99	Circolare Minindustria N.538791 del 22/09/99 - Dlgs 31/03/98, n.114 - Cessazione dell'attività di vendita	
CIRC MININDUSTRIA 598387_99	18 11 99	Circolare Minindustria Prot. N 3472/C del 18 11 1999 - Oggetto : contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda - Art. 2556 c.c. - Applicabilità ai piccoli imprenditori (art. 2083 c.c.), agli imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.) e alle società semplici (art. 2251 c.c.).	
CIRC MININDUSTRIA 165_00	31 03 00	Circolare Minindustria, Prot. n. 165 del 31 03 2000 - Linee Guida Relative al Principio della Dichiarazione della Quantità degli Ingredienti (art. 8 del Dlgs n. 109/1992) Nonché Ulteriori Informazioni per la Corretta Applicazione delle Disposizioni Riguardanti l'Etichettatura dei Prodotti Alimentari.	
CIRC MININDUSTRIA 506329_00	23 06 00	Circolare Minindustria Prot. N.506329 del 23 06 2000 - Oggetto: Dlgs 31 03 1998, n. 114 - Esame di iscrizione al REC ai sensi della Legge 426/71 - Lettera circolare n. 530556 del 9/07/1999 - ulteriori chiarimenti	
CIRC MININDUSTRIA 510948_00	21 11 00	Circolare Minindustria Prot. N . 510948 del 22 11 2000 - Oggetto : D.M. 4 08 1988, n. 375 (art. 3, comma 6). Valutazione della corrispondenza dei titoli di studio esteri a quelli italiani ai fini della iscrizione al R.E.C. .	
CIRC MININDUSTRIA 3506/C_01	16 01 01	Circolare Minindustria N.3506/C del 16 01 2001 Oggetto: Dlgs 31 03 1998, n.114- art.28. Esercizio del commercio su aree pubbliche	
CIRC MINATTRPRO 167_01	2 08 01	Circolare Ministero delle Attività Produttive Prot. N.167 del 2 08 2001 Etichettatura e presentazione di prodotti alimentari	

## Elenco Risoluzioni Ministeriali Applicabili al Commercio su Aree Pubbliche dal 1998 al 20.05.2008

Sigla	Data	Titolo	Coll.
RIS MININDUSTRIA applicazione pena		Risoluzione Minindustria Decreto legislativo 31 03 1998, n. 114, art. 5. Applicazione della Pena su Richiesta	
RIS MININDUSTRIA quesito Formigine		Risoluzione Minindustria Oggetto: Dlgs 31 03 1998, n. 114, art.29. Commercio sulle Aree Pubbliche - Subingresso - Quesito Comune di Formigine	
COM MININDUSTRIA 26_3_99	26 3 99	Comunicato Minindustria del 26 3 1999 - Disposizioni principali del Decreto Legislativo del 31/3/1998 n° 114.	
RIS MININDUSTRIA 530903_99	13 9 99	Risoluzione Minindustria Prot 530903 del 13 09 1999 - Quesito Decreto Legislativo n. 114/1998. – Variazione ragione sociale	
RIS MININDUSTRIA 530937_99	18 10 99	Parere Minindustria N. 530937 - del 18/10/1999 - Oggetto: Pratica commerciale . Richiesta chiarimenti su dipendente con qualifica di cameriere per ammissione esame REC. Art. 2, comma 3, legge 287/91	
RIS MININDUSTRIA 531037_99	2 11 99	Parere Minindustria N 531037(530936) - 95043 del 2/11/99 - In Merito Circolare 3467/c del 28/05/99 su Dlgs 114/98 Chiarimenti su "Apposito Atto"	
RIS MININDUSTRIA 530923_99	4 11 99	Parere Minindustria N. 530923 - del 4/11/99 - Oggetto: Decreto Legislativo 31.03.1998, n.114 – Riforma Disciplina sul Settore del Commercio art. 5, comma 5. Requisito Professionale : Artigiani, Pescatori e Agricoltori. Chiarimenti.	
RIS MININDUSTRIA 511982_00	27 12 00	Risoluzione Minindustria Prot.. N. 511982 del 27 12 2000 - Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 114. Commercio sulle Aree Pubbliche. Competenza del Sindaco Relativa all'Applicazione della Sanzione di Sospensione dell'Attività ai Sensi dell'art. 29, comma 3	
RIS MINATTPRO 507597_01	1 06 01	Risoluzione Ministero Attività Produttive prot. n. 507597 del 1.06.2001 – D LGS 31 3 1998, n. 114 - Applicazione dell'art. 22, Comma 2 - Sospensione dell'attività' di Vendita in Caso di Recidiva	
RIS MINATTPRO 507940_02	5 02 02	Risoluzione Ministero delle Attività Produttive prot. n. 507940 del 5.02.2002 – Requisiti professionali per lo svolgimento dell'attività commerciale dei prodotti alimentari	
RIS MINATTPRO 501751_02	8 02 02	Risoluzione Ministero Attività Produttive. Prot.501751 del 8/02/2002 Attività Commerciale Svolta da Produttori Agricoli – L. 9 02 1963 n.59 e D.lgs.18 05 2001 n.228	
Risol. prot.504334/02	17/04/02	Risoluzione Ministero attività produttive. Prot. 504334 del 17.04.2002. commercio su aree pubbliche: si configura un'attività di somministrazione se l'esercente ha a in concessione un'area pubblica attrezzata per il consumo sul posto	

Sigla	Data	Titolo	Coll.
RIS MINATTPRO 506659	7.06.02	Risoluzione Ministero delle Attività Produttive prot. n. 506659 del 7.06.2002– Il Dlgs 114/98 non si applica alla vendita delle proprie opere d'arte	
RIS MINATTPRO 506896_02	11.06.02	Risoluzione Ministero delle Attività Produttive prot. n. 506896 del 11.06.2002 – Chiarimenti su requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di vendita nel settore alimentare	
RIS MINATTPRO 507394_02	1.07.02	Risoluzione Ministero delle Attività Produttive prot. n. 507394 del 1.07.2002 concorso di più persone in una sanzione amministrativa si emanano tante ordinanze quante sono le persone	
RIS MINATTPRO 511902_02	30.09.02	Risoluzione Ministero delle Attività Produttive prot. n. 511902 del 30.09.02 – Requisiti per l'esercizio dell'Attività di vendita dei mangimi per animali	
RIS MINATTPRO 512174_02	4.10.02	Risoluzione Ministero delle Attività Produttive prot. n. 512174 del 4.10.02 – Esecuzione coattiva delle ordinanze che comminano la sanzione amministrativa non pecuniaria	
RIS MINATTPRO 515695_02	17.12.02	Risoluzione Ministero delle Attività Produttive prot. n. 515695 del 17.12.02 – Competenza sanzionatoria in materia di violazioni alla disciplina sul commercio	
RIS MINATTPRO 550836_03	8.04.03	Risoluzione Ministero delle Attività Produttive prot. n. 550836 del 8.04.2003 – Attività di vendita svolta da parte di cooperative di consumo	
RIS MINATTPRO 551476_03	17.04.03	Risoluzione Ministero delle Attività Produttive prot. n. 551476 del 17.04.2003 – Sanzioni: competenze per l'applicazione	
RIS MINATTPRO 551477_03	17.04.03	Risoluzione Ministero delle Attività Produttive prot. n. 551477 del 17.04.2003 – Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114, art.14 – Vendite straordinarie. Tipologia di prodotti sottoponibili a vendite straordinarie	
RIS MINATTPRO 552193_03	8.05.03	Risoluzione Ministero delle Attività Produttive prot. n. 552193 dell'8.05.2003 – Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114 – Attività di commercio al dettaglio di erboristeria - Quesito	
RIS MINATTPRO 552903_03	27.05.03	Risoluzione Ministero delle Attività Produttive prot. n. 552903 del 27.05.2003 – Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114 Regime autorizzatorio Vendita di carni - Quesito	
RIS MINATT- PRO 5543331 e 5543332	27.06.03	Risoluzioni Ministero delle Attività Produttive prot. n. 5543331 e 5543332 del 27/06/2003 Requisiti professionali per la vendita di generi alimentari - Quesito	
RIS MINATTPRO 556118_03	11.08.03	Risoluzione Ministero delle Attività Produttive prot. n.556118 dell'11/08/2003- Applicazione del D.P.R. n.313 del 14.11.02 recante il testo unico in materia di casellario giudiziale - Consultazione	
RIS MINATTPRO 558423_03	21.10.03	Risoluzione Ministro Attività produttive prot. 558423 del 21.10.2003. Interpretazione dell'art. 29, comma 3 Dlgs. 114/1998. Sospensione dell'attività dei commercianti su aree pubbliche.	

Sigla	Data	Titolo	Coll.
RIS MINATTPRO 559554_03	23.11.03	Risoluzione Ministero delle Attività Produttive prot. n.559554 del 23.11.2003 decreto Legislativo 31.03.98, n.114, art.5, comma 5. requisiti ai fini dell'accesso all'attività per il settore merceologico alimentare	
RIS MINATTPRO 559591_03	23.11.03	Risoluzione Ministero delle Attività Produttive prot. n.559591 del 23/11/2003 Requisiti professionali vendita alimentari	
RIS MINATTPRO 546699_04	22.01.04	Risoluzione Ministero delle Attività Produttive prot. n.546699 del 22.01.2004 Art.5, commi 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114. Reati ostativi	
RIS MINATTPRO 546700_04	22.01.04	Risoluzione Ministero delle Attività Produttive prot. n.546700 del 22.01.2004 Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114, art.5, commi 2 e 4. Requisiti di onorabilità	
RIS MINATTPRO 555275_04	6.08.04	Risoluzione Ministero delle Attività Produttive prot. n.555275 del 6.08.2004 Commercio aree pubbliche: canoni occupazione suolo	
RIS MINATTPRO 5557071_04	4.10.04	Risoluzione Ministero delle Attività Produttive prot. n.5557071 del 4.10.2004 Commercio aree pubbliche: DIFFERENZA TIPOLOGIE	
Ris Minattpro prot. 559434_04	9.12.04.	Risoluzione Ministro Attività Produttive prot. 559434 del 9.12.2004. Commercio su aree pubbliche: Attività di somministrazione di alimenti e bevande senza l'annotazione di cui all'art. 28 Dlgs. 114/1998. Regime sanzionatorio.	
RIS. MINATTPRO 546109_05	11.01.05	Risoluzione Ministero attività produttive prot. 546109 del 11.10.2005. Somministrazione alimenti e bevande. Rilascio aut. Let. c) da svolgersi su area pubblica con autonegozio.	
RIS MINATTPRO 0007079_05	21.07.05	Risoluzione Ministero Attività produttive prot. 0007079 del 21.07.2005. Commercio su aree pubbliche. Rilascio delle autorizzazioni su area pubblica.	
RISOL MINSVILECO 0002120_06	24.02.06	Risoluzione Ministero per lo sviluppo economico prot. 0002120 del 24.02.2006. Commercio su aree pubbliche in forma itinerante. Applicabilità delle sanzioni di cui all'articolo 29 del D.lgs. 114/1998.	
RISOL MINSVILECO 0005666	19.06.06	Risoluzione Ministero Attività Produttive prot. 0005666 del 19.06.2006: Somministrazione su aree pubbliche di bevande prodotte artigianalmente (LemonBar).	
RISOL MINSVILECO 00010538	16.11.07	Risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 00010538 del 16.11.2007. Subingresso nell'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.	

# Istituzione e Modifica dei Mercati

1.25

La disciplina nazionale relativa alla programmazione ed all'istituzione dei mercati è contenuta nell'Art. 28 del Decreto Bersani, in particolare nei commi da 13 a 18, che si riportano qui di seguito:

## Art. 28. Esercizio dell'attività.

...omissis ....

13. Le regioni, al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, stabiliscono, altresì, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del presente decreto, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, i criteri generali ai quali i comuni si devono attenere per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi da destinare allo svolgimento dell'attività, per l'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati che si svolgono quotidianamente o a cadenza diversa, nonché per l'istituzione di mercati destinati a merceologie esclusive. Stabiliscono, altresì, le caratteristiche tipologiche delle fiere, nonché le modalità di partecipazione alle medesime prevedendo in ogni caso il criterio della priorità nell'assegnazione dei posteggi fondato sul più alto numero di presenze effettive.

14. Le regioni, nell'ambito del loro ordinamento, provvedono all'emanazione delle disposizioni previste dal presente articolo acquisendo il parere obbligatorio dei rappresentanti degli enti locali e prevedendo forme di consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio.

15. Il comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla regione stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività, nonché le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti. Al fine di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori i comuni possono determinare le tipologie merceologiche dei posteggi nei mercati e nelle fiere.

16. Nella deliberazione di cui al comma 15 vengono individuate altresì le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio di cui al presente articolo è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle aree predette. Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. Vengono altresì deliberate le norme procedurali per la presentazione e l'istruttoria delle domande di rilascio, il termine, comunque non superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche.

17. Al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane ed insulari, le regioni e i comuni possono stabilire particolari agevolazioni, fino all'esenzione, per i tributi e le altre entrate di rispettiva competenza per le attività effettuate su posteggi posti in comuni e frazioni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e nelle zone periferiche delle aree metropolitane e degli altri centri di minori dimensioni.

18. In caso di inerzia da parte del comune, le regioni provvedono in via sostitutiva, adottando le norme necessarie, che restano in vigore fino all'emanazione delle norme comunali.

Ormai tutte le Regioni hanno provveduto, in maniera più o meno esaustiva, a regolamentare la materia del Commercio su aree pubbliche, in modo a volte anche divergente dalla normativa nazionale, che quindi viene ormai ad assumere un carattere residuale e di indirizzo.

# Limitazioni all'Attività di Commercio su Aree Pubbliche

---

## Tipo di operatori

Solo persone fisiche o società di persone

Rif.: Art. 28 c2 DLGS 114/98 Art. 2c 3 LR 15/00



## Numero Autorizzazioni Itineranti

Solo una per operatore.

La Regione Lombardia ha interpretato, con lettera del 29/01/02, che tale limite non si applica per le autorizzazioni anteriori alla LR 15/00.

Rif. Art-6 LR Lombardia 15/00



## Numero Banchi Mercato

Al massimo due per operatore nello stesso mercato, salvo diritti acquisiti per conferimenti avvenuti in base alla legislazione precedente

Rif. Punto II.3 c2 Allegato LR Lombardia 15/00.



## Merceologie

Sono escluse soltanto:

Bevande alcoliche, salvo quelle poste in vendita in recipienti chiusi (Art.175 c1 RD 635/40)

Armi, esplosivi ed oggetti preziosi.

Rif.: Art. 30, c5 DLGS 114/98



## Svolgimento Attività Itinerante

Può essere limitato per motivi di viabilità, sanitario o di pubblico interesse, ma non a tutela degli esercizi fissi. E' vietato, durante lo svolgimento di mercati o fiere, in un raggio di 500 metri.

Rif. Art-3 LR Lombardia 15/00



# Indicazione dei prezzi per unità di misura

1.27

Dal 9 agosto 2000 gli operatori commerciali sono obbligati a commercializzare tutti i prodotti (tranne particolari eccezioni) con l'indicazione di un doppio prezzo: quello di vendita, nonché il prezzo per unità di misura.

Detto obbligo scatta dal 1° marzo 2002 per i titolari degli esercizi di vicinato che non effettuino l'attività di vendita con modalità di libero servizio, **gli operatori su aree pubbliche** e i titolari di pubblici esercizi che effettuino la vendita per asporto dei prodotti somministrati. Tali categorie, infatti, hanno finora beneficiato di un regime transitorio di deroga.



Il decreto legislativo n.84/2000, in vigore dall'11 maggio 2000, ha dettato nuove disposizioni in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori. In particolare, il decreto, per migliorare l'informazione del consumatore ed agevolare il raffronto dei prezzi, stabilisce che i prodotti offerti dai commercianti devono recare, oltre all'indicazione del prezzo di vendita, secondo le regole determinate dall'art.14 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114 (decreto Bersani), anche l'indicazione del prezzo per unità di misura.

Per prezzo di vendita si intende il prezzo finale valido per una unità di prodotto o per una determinata quantità, comprensivo dell'IVA e di ogni altra imposta, mentre per prezzo per unità di misura si intende il prezzo finale, comprensivo dell'IVA e di ogni altra imposta, valido per una quantità di un chilogrammo, un litro, un metro, un metro quadrato, un metro cubo di prodotto o per una singola unità di quantità diversa, se generalmente ed abitualmente impiegata per la commercializzazione di prodotti specifici.

Il decreto non si applica ai prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi, compresa la somministrazione di alimenti e bevande.

Per i prodotti alimentari preconfezionati immersi in un liquido di governo (ad esempio mozzarelle ed altri latticini), anche se congelati o surgelati, il prezzo per unità di misura si riferisce al peso netto del prodotto sgocciolato.

Il prezzo per unità di misura non deve essere indicato quando è identico al prezzo di vendita, mentre per i prodotti commercializzati sfusi (e cioè quelli che non costituiscono oggetto di alcuna confezione preliminare e sono misurati alla presenza del consumatore) si indica esclusivamente il prezzo per unità di misura.

Sono esentati dall'indicazione del prezzo per unità di misura i prodotti per i quali tale indicazione non risulti utile in relazione alla loro natura o destinazione; il decreto individua, all'uopo, un elenco di categorie di prodotti, che potrà essere aggiornato con successivi provvedimenti del Ministero dell'industria.

Fra i prodotti esclusi figurano: i prodotti commercializzati sfusi che possono essere venduti a pezzo, o a collo, quando si tratti di più prodotti in un unico imballaggio (possono essere così vendute le merci per le quali tali modalità di vendita risultino dalla "raccolta provinciale degli usi" effettuata dalle Camere di commercio ai sensi del regio decreto n.2011/34, nonché i prodotti ortofrutticoli calibrati conformemente alle norme di qualità che li riguardano ed omogenei); i prodotti di diversa natura posti in una stessa confezione; i prodotti commercializzati nei distributori automatici; i prodotti destinati ad essere mescolati per una preparazione e contenuti in uno stesso imballaggio; i prodotti che siano esentati dall'obbligo di indicazione della quantità netta ai sensi dell'art.9 del D.Lgs.

n.109/92 (e cioè i prodotti venduti a pezzo o a collo, qualora, se contenuti in un imballaggio globale, il numero dei pezzi sia visibile dall'esterno o indicato sull'imballaggio; i prodotti dolciari la cui quantità non sia superiore a 30 g; i prodotti la cui quantità sia inferiore a 5 g o 5 ml, salvo per le spezie e le erbe aromatiche); gli alimenti precucinati o preparati o da preparare, costituiti da due o più elementi separati, contenuti in un unico imballaggio, che necessitano di lavorazione da parte del consumatore per ottenere l'alimento finito; i prodotti di fantasia (esiste una circolare ministeriale che li elenca - fra questi, ad esempio, rientrano prodotti come le uova di pasqua); i gelati monodose; i prodotti non alimentari che possono essere venduti unicamente a pezzo o a collo.

Fatti salvi i casi di esenzione, per la pubblicità, in tutte le sue forme, e sui cataloghi è obbligatoria l'indicazione del prezzo per unità di misura quando è indicato il prezzo di vendita.

L'obbligo di indicare il prezzo per unità di misura per i prodotti diversi da quelli commercializzati sfusi, come anticipato, non si applicava, fino al 1° marzo 2002, alle attività di commercio esercitate sulle aree pubbliche, all'attività di vendita per asporto effettuata negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché agli esercizi di vicinato di cui al decreto Bersani (con superficie fino a 150 o 250 mq, a seconda che si trovino in Comuni con meno o più di 10.000 abitanti), qualora questi non effettuassero la vendita dei prodotti con modalità di libero servizio, ma con l'assistenza, nella scelta del prodotto, prestata al consumatore direttamente dal titolare o da personale dipendente.

Per novanta giorni dall'11 maggio 2000 (che, come si è detto in premessa, scadevano il 9 agosto 2000) era consentita, limitatamente ai prodotti già in circolazione (quelli immessi sul mercato dopo l'11 maggio dovevano essere già in regola), l'indicazione del prezzo per unità di misura su etichette, imballaggi e cataloghi predisposti in conformità alle norme previgenti.

A tal proposito è opportuno ricordare che, l'art.4 del DPR n.903/82, come sostituito dal D.Lgs. 76/92, esentava dall'indicazione del doppio prezzo i prodotti alimentari di cui al DPR n.391/80, se preconfezionati in imballaggi collettivi costituiti da due o più imballaggi preconfezionati individuali, destinati dal produttore ad essere venduti separatamente, ed i prodotti di cui all'art.4 del DPR n.871/82, raggruppati singoli pezzi che corrispondono ad uno dei valori che figurano in una gamma nominale o di capacità nominale per la quale lo stesso art.4 prevedeva l'esenzione dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per unità di misura.

L'art.4 del D.Lgs. n.78/92, poi, esentava dall'obbligo di indicazione del prezzo per unità di misura anche le categorie di prodotti non alimentari preconfezionati in quantità prestabilite indicate negli allegati al DPR n.391/80 ed al DPR n.871/82 specificamente indicati (ad esempio, i saponi in scaglie e fiocchi in confezioni da 125 - 250 - 500 - 700 - 1.000 - 3.000 - 5.000 - 10.000 g).

La Direzione Generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori ha predisposto, in materia, una [“NOTA INFORMATIVA IN MATERIA DI DOPPIA INDICAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA DEI PRODOTTI E DEL PREZZO PER UNITÀ](#)

[DI MISURA”](#).



Da sottolineare le istruzioni, contenute nella nota ministeriale, relative all'indicazione del prezzo per unità di misura in occasione di vendite straordinarie, nonché quelle concernenti l'indicazione del prezzo per unità di misura per i prodotti non alimentari.

Fonte : Confesercenti

# Elenco dispense disponibili

## **anno 2008**

La disciplina degli orari delle attività commerciali e dei pubblici esercizi

I criteri della Regione Lombardia sulle grandi strutture di vendita

Le Norme della Regione Lombardia sulle medie strutture di vendita

## **anno 2007**

Il Commercio su Aree Pubbliche

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande

Gli orari delle attività commerciali e di servizio

Le norme di semplificazione amministrativa della Lombardia (LR 1/07 e 8/07)

Il Programma Triennale del Commercio della Lombardia e le relative disposizioni attuative

Giochi, spettacoli e licenze di Pubblica Sicurezza

Le Autorizzazioni Sanitarie per attività commerciali e di servizio

Criteri di programmazione ed orari dei Pubblici Esercizi

Le norme di applicazione del Programma Triennale della Regione Lombardia

La tutela del Consumatore

Urbanistica commerciale: varianti ai PRG e stesura dei nuovi PGT

## **anno 2006**

Le Novità Normative del 2005

La Normativa sui Giochi

Il Commercio e la Legge Lombarda sul Governo del Territorio

I Piani Integrati per la Competitività di Sistema

L'impatto della Legge 241/90 sulle attività produttive

Taxi, Autonoleggi, Trasporti Locali-

## **anno 2005**

La Nuova Normativa sui Carburanti

La Nuova legge sul Territorio della Lombardia

Il Procedimento Amministrativo alla Luce della Modifiche alla L. 241 e al Decreto sulla Competitività

I criteri di autorizzazione dei pubblici esercizi. Prime esperienze

La Nuova Disciplina degli Acconciatori

La Moratoria della Regione Lombardia sulla Grande Distribuzione

## **anno 2004**

Le Attività Artigianali e di Servizio

## **anno 2003**

Urbanistica e Commercio

Enti locali ed attività commerciali e di servizio: competenze e strumenti di programmazione

Enti Locali e Attività Produttive

L'organizzazione dell'ufficio commercio e lo sportello unico per le attività produttive

Il Commercio nei Centri Storici

## **anno 2002**

Le Licenze di Polizia Amministrativa e P.S. (2 Vol.)

La vendita di quotidiani e periodici

Il prezzo delle dispense è di 35 Euro + IVA+ spese di spedizione a volume nella versione cartacea e di 30 Euro + IVA per la versione ACROBAT inviata per posta elettronica. le dispense pubblicate nel 2007 sono acquistabili singolarmente o raccolte su un CD multimediale a € 130 + IVA .

Per acquisti o informazioni scrivere a [prassi@prassicoop.it](mailto:prassi@prassicoop.it)

Hanno collaborato alla redazione:

**RENATO CAVALLI**

COORDINAMENTO GENERALE

**THOMAS MAMBRINI**

CONSULENZA LEGALE

**FRANCESCA AIMETTI**

CONSULENZA ECONOMICA

**ORNELLA PECORARI**

**ILARIA FONTANA**

ORGANIZZAZIONE/SEGRETERIA

**PATRIZIA GRISI**

GRAFICA

**GIANNI PANTOLI**

WEBMASTER

***prassicoop***  
*società cooperativa*

*20129 Milano, viale dei Mille, 5*

*Tel. (39) 0270005491 (R.A.) Fax (39) 0270009022*

*E-mail: [prassi@prassicoop.it](mailto:prassi@prassicoop.it) - Sito internet: [www.prassicoop.it](http://www.prassicoop.it)*